

## **ESCLUSIONI E RIVALSA**

### **Art. 18 - "Esclusioni e rivalsa"**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada" (convertito in Legge n. 214/03), qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### **Franchigie previste dalle Condizioni Speciali R.C. Auto: W) Formula GUIDA ESCLUSIVA; CP) Formula GUIDA CONDUCENTE DESIGNATO + PROPRIETARIO; RI) RIMESSAGGIO INVERNALE (3 mesi); qualora richiamate in polizza**

#### **W) Formula GUIDA ESCLUSIVA**

**(operante quando richiamata in polizza - Formula ammessa solo per motoveicoli con proprietario persona fisica unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato)**

Il Contraente dichiara che il motociclo è abitualmente condotto dal proprietario del veicolo stesso (sempre che il proprietario sia una persona fisica ed unico intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato).

Quando espressamente indicato in polizza che l'assicurazione è stipulata nella formula GUIDA ESCLUSIVA l'assicurazione R.C.A. prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,<sup>00</sup> per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal proprietario (intestatario al P.R.A.) del veicolo.

Si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

- 1) qualora alla guida del motoveicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- 2) per i danni derivanti da manovre a mano del motoveicolo sempre che con motore spento o qualora il motoveicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

**CP) Formula GUIDA CONDUCENTE DESIGNATO + PROPRIETARIO**

**(operante quando richiamata in polizza - Formula ammessa sempre che siano indicati in polizza i dati del conducente designato)**

Il Contraente dichiara che il motociclo è abitualmente condotto dal conducente designato indicato in polizza o dal proprietario del veicolo assicurato.

Quando espressamente indicati in polizza i dati del conducente designato (nome, cognome, indirizzo) l'assicurazione R.C.A. prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,<sup>00</sup> per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso dal conducente designato indicato in polizza e diverso dal proprietario o locatario del veicolo.

A completamento e chiarimento di quanto indicato in polizza, si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

- 1) qualora alla guida del motoveicolo si trovi il proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario del veicolo;
- 2) qualora alla guida del motoveicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- 3) per i danni derivanti da manovre a mano del motoveicolo sempre che con motore spento o qualora il motoveicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

**RI) RIMESSAGGIO INVERNALE (3 mesi)**

Il Contraente/Assicurato fruisce per la garanzia R.C.A. di una tariffazione agevolata, poiché dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., che provvederà al rimessaggio invernale del motoveicolo assicurato con la presente polizza, pertanto lo stesso non sarà posto in circolazione a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo. La mancata comunicazione di variazione delle suddette circostanze può costituire circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, ai sensi dell'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio".

**L'assicurazione R.C.A. è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,<sup>00</sup> per sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, qualora in caso di sinistro si rilevi che il motoveicolo fosse comunque in circolazione ai sensi della Legge n. 990 e del Regolamento e successive modifiche e a quanto previsto dal nuovo Codice delle assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (anche se fermo su area pubblica) durante il periodo previsto per il rimessaggio invernale, cioè dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.**

La suddetta franchigia non è operante nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso effettuato corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Le garanzie Furto e Incendio, le garanzie Assicurazioni Speciali (non connesse con la circolazione del veicolo) e Tutela Giudiziaria, qualora prestate, sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, sempre che sia stato regolarmente pagato il premio alle rispettive scadenze, così come previsto dall'Art. 3 - "Pagamento del premio".

Le Prestazioni di Assistenza connesse con la circolazione del veicolo, qualora previste in polizza, sono sospese durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo. Restano operanti le Prestazioni di Assistenza non direttamente connesse con la circolazione del veicolo (es. Servizio Informazioni) ovvero le prestazioni iniziate durante il periodo di circolazione ed ancora in corso durante il periodo di rimessaggio invernale (es. Abbandono legale del motoveicolo all'estero, ecc.).

Le garanzie Collisione, Infortuni e Sospensione Patente, qualora prestate, non sono operanti durante il periodo di rimessaggio invernale del veicolo assicurato, cioè a partire dalle ore 24.00 del 30 novembre fino alle ore 00.00 del 1° marzo.

In deroga a quanto previsto in premessa il Contraente/Assicurato qualora intenda utilizzare il veicolo anche durante il periodo invernale, può in corso d'anno (senza attendere la scadenza annual), sostituire il contratto "Rimessaggio invernale" con altra polizza della Società senza clausola "Rimessaggio invernale", fermo il pagamento del relativo conguaglio del premio.